

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5856

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato NOVELLI

Ordinamento federale della Repubblica e modifiche
agli articoli 56, 57, 59 e 60 della Costituzione

Presentata il 25 marzo 1999

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel momento in cui riprende (chissà se sarà la volta buona!) il discorso sulle riforme costituzionali (bruscamente interrotto per volontà di ben individuate forze politiche che hanno anteposto interessi di parte — se non addirittura personali — a quelli generali), attraverso la via maestra, indicata dalla Costituzione, con l'articolo 138, (incautamente abbandonata con l'istituzione della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali) ritengo che la questione più grave e tra le più urgenti, in tema di riforma, rimane quella dell'ordinamento federale della Repubblica.

Condividendo larga parte dei lavori della Commissione bicamerale presieduta

dall'onorevole D'Alema, la quale tra l'altro recepiva i risultati perseguiti dalla precedente « Commissione De Mita — Jotti » in materia di ordinamento federale con la presente proposta di legge costituzionale si recepisce il contenuto sostanzialmente dell'atto Camera n. 5467 e si apportano leggere modifiche per quanto concerne la dizione di Area metropolitana e per ciò che riguarda i Comuni capoluoghi inseriti nelle Aree metropolitane che dovranno scomparire per dare vita alle Municipalità, secondo le disposizioni indicate dalla legge, ed altre correzioni sono apportate rispetto all'atto Camera n. 5467.

In relazione alla ridefinizione delle funzioni legislative fra Regioni e Stato nel

senso dell'attribuzione della potestà legislativa generale alle prime, è evidente che il Parlamento nazionale, la cui funzione legislativa sarà limitata alle leggi di indirizzo, dovrà assumere anche nella sua compagine un ruolo più agile e più capace di rappresentare la sintesi e la mediazione oltre che gli interessi del Paese. Sotto questo profilo appare opportuno ridurre l'attuale composizione del Parlamento stabilendo che il numero dei deputati è di 315 mentre quello dei senatori è di 158 elettivi oltre cinque nominati dal Presidente della Repubblica.

La fondamentale esigenza di garantire l'ordinamento federale della Repubblica si inserisce nell'ambito di altra proposta di legge costituzionale presentata da altri colleghi e più precisamente del citato atto Camera n. 5467, primo firmatario l'onorevole Soda, che reca « Ordinamento federale

della Repubblica ». A questo testo sono state apportate modifiche per quanto riguarda l'istituzione di un nuovo ente intermedio sovracomunale impropriamente definito Città metropolitana anziché Area metropolitana. Alla luce dei lunghi studi che sono stati fatti su questa materia, a partire dal Congresso dell'Istituto nazionale urbanistica (INU) del 1956 (Torino), alle Aree metropolitane deve essere assegnato il governo dei servizi di area presenti in uno spazio comprendente il Comune capoluogo e un certo numero di Comuni limitrofi. Il Comune capoluogo dovrà essere suddiviso in municipalità alle quali affidare i cosiddetti « servizi alla persona ». Di qui le modifiche che vengono apportate all'atto Camera n. 5467, (precisamente agli articoli 2, 3, 6, 7, 10, 13, 15, 18 e 21). Vengono inoltre inseriti gli articoli 5, 6, 7 e 8, relativi alla riduzione del numero dei parlamentari.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: « Titolo V – Ordinamento federale della Repubblica ».

ART. 2.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 114. – La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province e dalle Aree metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato ».

ART. 3.

1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 115. – I Comuni, le Province, le Aree metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri Statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Nelle Aree metropolitane individuate dalla legge, il Comune capoluogo si articola in Municipalità e gli altri Comuni ad esso uniti da rapporti di integrazione territoriale, economica, sociale e culturale possono costituirsi in Aree metropolitane ad ordinamento differenziato per la realizzazione e la gestione dei servizi di vasta area ».

ART. 4.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 116 – Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto-Adige/Sud Tirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino Alto-Adige/Sud Tirolo è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano ».

ART. 5.

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il numero dei deputati è di trecentoquindici ».

2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole: « per seicentotrenta » sono sostituite dalle seguenti: « per trecentoquindici ».

ART. 6.

1. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il numero dei senatori elettivi è di centocinquantotto; cinque senatori a vita sono nominati dal Presidente della Repubblica ».

2. Il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ».

ART. 7.

1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Compete al Presidente della Repubblica la nomina dei senatori a vita, scegliendo tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario ».

ART. 8.

1. Il primo comma dell'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per quattro anni. Non sono rieleggibili coloro che hanno svolto per due volte consecutive il mandato parlamentare ».

ART. 9.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 117. — La potestà legislativa è ripartita fra lo Stato e le Regioni secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi costituzionali.

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali, immigrazione e condizione giuridica dello straniero;

b) difesa e Forze armate;

c) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; bilancio e ordinamento tributario e contabile proprio;

d) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

e) pesi, misure e determinazione del tempo, coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

f) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

g) cittadinanza; ordinamento civile e penale; giurisdizione e ordinamenti giudiziari;

h) tutela dei beni culturali e ambientali;

i) determinazione dei livelli di garanzia delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere assicurati in tutto il territorio nazionale;

l) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Aree metropolitane.

Spetta allo Stato determinare con legge la disciplina generale relativa a: tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e tecnologica; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; territorio; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; grandi reti di trasporto; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione e di leggi costituzionali.

Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni altra materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi ad organi dei Comuni, delle Province, delle Aree metropolitane e delle Regioni nel caso che da una inadempienza derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto di leale collaborazione ».

ART. 10.

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 118. — Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei privati, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Province o Aree metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà e di differenziazione.

La titolarità delle funzioni compete, rispettivamente, a Comuni, Province o Aree metropolitane, Regioni e Stato, secondo i criteri di omogeneità e di adeguatezza.

La legge garantisce le autonomie funzionali ».

ART. 11.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 119. — I Comuni, le Province, le Aree metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nell'ambito delle leggi dello Stato.

Comuni, Province, Aree metropolitane e Regioni stabiliscono ed applicano tributi ed entrate propri. Possono disporre di addizionali e sovraimposte su tributi erariali e partecipare al loro gettito riferibile al loro territorio.

Le risorse autonome, nonché, per i territori con minore capacità fiscale per abitante, quelle derivanti da un fondo perequativo istituito con legge, devono consentire alle Regioni, alle Province, alle Aree metropolitane e ai Comuni di finanziare integralmente le funzioni che essi svolgono nell'ambito dei poteri previsti dalla Costituzione.

Per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni lo Stato destina trasferimenti straordinari a determinati Comuni, Province, Aree metropolitane e Regioni o

svolge a loro favore attività e funzioni di natura straordinaria.

I Comuni, le Province, le Aree metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi determinati dalla legge dello Stato. Essi possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti ».

ART. 12.

1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 120. — La legge regionale disciplina le forme e i modi delle intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati o con enti territoriali interni ad altro Stato.

Con legge dello Stato sono disciplinate le modalità con cui il Governo esprime, anche in forma tacita, il proprio preventivo assenso e sono determinati i casi di recesso dagli accordi che il Governo può richiedere alla Regione con atto motivato.

La Regione, nelle materie di sua competenza, provvede all'attuazione ed all'esecuzione degli accordi internazionali, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza ».

ART. 13.

1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 121. — Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne definisce i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento ».

ART. 14.

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 122. — Lo Statuto è adottato e modificato con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assem-

blea regionale, sentiti i Consigli comunali, provinciali e delle Aree metropolitane della Regione.

Lo Statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua approvazione ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti dell'Assemblea regionale, cinque Sindaci o Consigli comunali che rappresentino complessivamente un trentesimo degli elettori o due Presidenti delle Province o due Consigli provinciali che rappresentino un decimo degli elettori.

Lo Statuto non è promulgato quando, avendo partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgano sui voti favorevoli ».

ART. 15.

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 123. — Lo Statuto disciplina:

a) la forma di governo della Regione, anche con riferimento ai rapporti fra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione;

b) i casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea;

c) la formazione delle leggi e degli atti normativi della Regione, con particolare riferimento alla partecipazione ad essi dei Comuni, delle Province e delle Aree metropolitane;

d) l'iniziativa popolare di leggi e di atti normativi e la richiesta di *referendum*;

e) i principi generali dell'autonomia finanziaria e tributaria della Regione;

f) i principi generali della contabilità e del bilancio regionale.

L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni ».

ART. 16.

1. L'articolo 124 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 124. — Gli atti delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito ».

ART. 17.

1. L'articolo 125 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 125. — Il Governo quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Quando un Comune, una Provincia, una Area metropolitana o una Regione ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una Regione invada la propria competenza stabilita da norme costituzionali può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge ».

ART. 18.

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 126. — La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva fra i sessi ».

ART. 19.

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 127. — I Presidenti delle Regioni, nonché gli assessori ed i consiglieri regionali non possono appartenere contemporaneamente a più Assemblee siano esse regionali, provinciali, comunali, di Aree metropolitane, né possono fare parte del Parlamento nazionale o europeo. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni ».

ART. 20.

1. L'articolo 128 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 128. — Sono attribuite ai Comuni le funzioni regolamentari e amministrative anche nelle materie di competenza legislativa dello Stato e delle Regioni. Senza duplicazioni di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità, la legge attribuisce alle Province, alle Aree metropolitane, alle Regioni e allo Stato le funzioni regolamentari e amministrative che non possono essere più efficacemente svolte dai Comuni ».

ART. 21.

1. L'articolo 129 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 129. — I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge, ovvero situati in zone montane, esercitano anche in parte le loro funzioni mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni ».

ART. 22.

1. L'articolo 130 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 130. — Gli atti dei Comuni, delle Province e delle Aree metropolitane non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito ».

ART. 23.

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 131. — Le Regioni sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trenti-

no-Alto Adige/Sud-tirol, Umbria, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Veneto.

Forme e condizioni particolari di autonomia, che non concernono le materie di cui al primo comma dell'articolo 117 possono essere stabilite anche per le Regioni a statuto ordinario, con legge approvata su iniziativa della Regione interessata, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 119.

La legge è approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere, sulla base di intesa con la Regione interessata ed è sottoposta a *referendum* limitato ai cittadini elettori della Regione stessa. Non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi ».

ART. 24.

1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 132. — Con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascuna delle Regioni interessate espressa mediante *referendum*, si può disporre la fusione di Regioni esistenti.

Con legge costituzionale, sentita l'Assemblea regionale e con l'approvazione della maggioranza della popolazione della Regione interessata espressa mediante *referendum*, si può modificare la denominazione delle Regioni esistenti e si possono creare nuove Regioni. Ciascuna delle Regioni interessate da mutamenti territoriali deve avere una popolazione non inferiore a un milione di abitanti.

Con legge dello Stato, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante *referendum*, si può consentire che Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante *referendum*, si possono istituire nuovi Comuni per scorporo da Comuni esistenti, nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti dalla legge

approvata dallo Stato. Si può inoltre, con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle rispettive popolazioni interessate, disporre la fusione di più Comuni e modificarne la circoscrizione e la denominazione ».

ART. 25.

1. L'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 133. — Con legge regionale, su iniziativa delle Aree metropolitane o delle Province o dei Comuni interessati, si possono istituire nuove Province o modificarne la circoscrizione e la denominazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge dello Stato ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

